



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Ann/va e Sociale
Div. Armi ed Espl. vi - Sez. 1^

N. 10.15874/10100.A.1

Roma, 22 novembre 1984

OGGETTO:- Autorizzazioni da parte del Questore al porto d'armi lunghe da fuoco ex art. 42 - 3° comma del T.U.L.P.S. - Locuzione "anche per uso caccia" figurante sui modd. 88 e 89 -

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE di

TRENTO

BOLZANO

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

E' stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero sull'effettiva portata da annettere alla locuzione "anche per uso di caccia", figurante sui modd. 88 e 89, e se effettivamente, rientri nelle previsioni normative che il cacciatore a cui è stata rilasciata la licenza per il porto di fucile possa portare indiscriminatamente l'arma oltre che per l'attività venatoria, anche per usi diversi.

La tesi estensiva viene desunta da parte di taluni dall'asserita natura regolamentare dei moduli 88 e 89, i cui fac-simile sono - com'è noto - allegati al Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S..

Al riguardo si fa presente che questo Ministero non codivide tale impostazione perché la fonte secondaria non può contenere delle previsioni che vengano oltre a quelle insite nella legge primaria e perché l'Autorità che rilascia la licenza deve attenersi ai motivi indicati nell'istanza e non può provvedere ultra petitum.



Ministero dell'Interno

- 2 -

Rimanendo alle previsioni insite nelle leggi primarie, si dirà che l'unica ipotesi di estensione automatica dell'autorizzazione di cui trattasi si rinviene nella legge 18.6.1969 n. 323 la quale consente l'esercizio dello sport del tiro a volo a coloro che siano titolari di licenza del Questore di porto d'arma lunga da fuoco concessa ad altro titolo.

Non riesce possibile viceversa ammettere l'estensione automatica del porto del fucile per uso caccia anche per scopi di difesa personale perché vi ostano i principi generali sopra richiamati, cui si aggiunge peraltro il disposto della lett. f) dell'art. 20 della L. 27.12.1977 n. 968, che vieta di portare o trasportare armi da caccia cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio. Ciò però non significa che il porto dell'arma di cui trattasi non possa in ipotesi essere autorizzato per difesa personale, stante la genericità dell'art. 42 del T.U.L.P.S. che non opponendo limiti alla causa giuridica del titolo autorizzatorio, lascia aperta anche tale eventualità.

Le licenze di porto di fucile "anche", o "solo", per difesa personale, potranno essere rilasciate solo su esplicita richiesta dell'interessato, nei casi eccezionali in cui si prospetta effettivamente la necessità di fare uso per tale ragione di arma a lunga gittata. In questi casi sarà bene comunque inserire nella licenza opportune prescrizioni limitative, specialmente in funzione antibraconaggio, come, ad esempio, quella di caricare l'arma con munizione a palla - e non già con munizione spezzata - di vietarne il porto nelle zone di caccia, etc..

Si ritiene pertanto opportuno raccomandare che tali istanze siano valutate con la massima prudenza, allo scopo di sceverare eventuali finalità surretizie in contrasto con la legge, e sempre tenendo fermo il principio che le armi corte sono in genere più adatte delle lunghe alle esigenze della difesa personale.

° ° ° ° °

Tutto ciò premesso, considerato che la facoltà di porto del fucile per lo esercizio del tiro a volo è legittimato non già dall'"anche" figurante sui modelli in questione, bensì dall'anzidetta, esplicita disposizione della legge n. 323/1969, e che le altre potenziali facoltà di porto per fini diversi devono, come sopra chiarito, essere espressamente prima richieste ed eventuali

./.



Ministero dell'Interno

- 3 -

mente autorizzate dal Questore, si stabilisce - onde non ingenerare falsi convincimenti nei titolari della licenza circa un uso non consentito dell'arma in questione - che, ove non risulti autorizzato un uso diverso e aggiuntivo della caccia, l'"anche" in questione sia sistematicamente depennato dai moduli 88 e 89.

Nel raccomandare che sulla delicata, subietta questione sia richiamata la particolare attenzione degli organi dipendenti, si pregano le SS.LL. di voler fornire, in merito alle succitate istruzioni, un cortese cenno di rice_vuta e di assicurazione. -

7

PEL MINISTRO

[Handwritten signature]